

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2023, n. 32.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (23G00040) . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale

DECRETO 17 marzo 2023.

Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale. (23A01952)..... Pag. 14

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 17 marzo 2023.

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - Campagna 2022/2023. (23A01859) ..... Pag. 15

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 23 febbraio 2023.

Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione». (23A01860)..... Pag. 16



DECRETO 15 marzo 2023.

**Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023.** (23A01856). . . . . Pag. 37

DECRETO 15 marzo 2023.

**Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Raffaella Carrà», in versione *proof*, millesimo 2023.** (23A01857) . . . Pag. 39

DECRETO 15 marzo 2023.

**Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro dedicata al tema sociale dello «Sviluppo demografico», in versione *fior di conio*, millesimo 2023.** (23A01858). . . . . Pag. 40

#### Ministero dell'interno

DECRETO 15 marzo 2023.

**Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2022 dagli enti locali.** (23A01865) . . . . . Pag. 41

#### Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 1° giugno 2022.

**Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.** (Decreto n. 554/2022) (23A01955). . . . . Pag. 49

DECRETO 5 agosto 2022.

**Rettifica del decreto 1° giugno 2022, concernente: «Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163». (Decreto n. 1019/2022) (23A01956). . . . . Pag. 50**

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 205/2023). (23A01789) . . . . . Pag. 52

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rocuronio B. Braun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 214/2023). (23A01790) . . . . . Pag. 53

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nimodipina Altan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 215/2023). (23A01791) . . . . . Pag. 55

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ganirelix Gedeon Richter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 216/2023). (23A01792) . . . . . Pag. 56

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metforal». (23A01797). . . . . Pag. 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etoricoxib, «Arcoxia». (23A01798). . . . . Pag. 58

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mebendazolo, «Vermox». (23A01799) . . . . . Pag. 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost, «Travoprost Teva». (23A01800) . . . . . Pag. 59

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simeticone, «Mylicongas». (23A01801) . . . . . Pag. 60



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lattulosio, «Normase». (23A01802) . . . . .	Pag. 60	Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (23A01862) . . . . .	Pag. 61
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simeticone, «Mylicon». (23A01803) . . . . .	Pag. 61	<b>Ministero della cultura</b>	
Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano. (23A01861) . . . . .	Pag. 61	Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse anno 2023. (23A01863) . . . . .	Pag. 62





## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2023, n. 32.

**Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e in particolare l'articolo 1 e l'Allegato A, numero 10;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2017, recante «Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio au-

tomatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;

Vista la direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 21 dicembre 2022;



Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

*Capo I*  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente decreto nei Capi da I a IV disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni di cui all'articolo 11, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 10, tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché delle giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea che hanno sottoscritto un accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni che disciplinano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale e gli altri obblighi posti a carico dei gestori di piattaforma con riferimento agli accordi qualificanti effettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché, le modalità e i termini con cui l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente. Il termine piattaforma non include i software che, senza ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attività pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti azioni:

1) il trattamento di pagamenti relativi all'attività pertinente;

2) la catalogazione o la pubblicità di un'attività pertinente da parte degli utenti;

3) il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma;

b) «gestore di piattaforma»: un'entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa;

c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha dimostrato all'autorità competente, alla quale avrebbe altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste conformemente alle norme di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso gestita è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione;

d) «gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una delle seguenti situazioni:

1) è residente a fini fiscali in Italia o, se non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1.1) è costituito, disciplinato o regolamentato secondo la legge dello Stato;

1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, nel territorio dello Stato;

1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

2) non è residente a fini fiscali in Italia, né è ivi costituito o gestito, e non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita l'esecuzione di un'attività pertinente da parte di venditori oggetto di comunicazione o di un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, e non è un gestore di piattaforma qualificato non-UE;

e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un gestore di piattaforma che facilita tutte le Attività pertinenti che sono anche attività pertinenti qualificate e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle seguenti condizioni:

1) è costituito a norma delle leggi di una giurisdizione qualificata non-UE;

2) ha la sede di direzione, compresa la sede di direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata non-UE;

f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti, concluso con le autorità competenti di tutti gli Stati membri identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;

g) «accordo qualificante effettivo tra autorità competenti»: un accordo tra le autorità competenti dello Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell'articolo 11, quale confermato da un atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011;



h) «attività pertinente»: un'attività svolta al fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore di piattaforma o di un'entità collegata del gestore di piattaforma, e che rientra in una delle tipologie elencate di seguito:

1) la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

2) i servizi personali;

3) la vendita di beni;

4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

i) «attività pertinenti qualificate»: qualsiasi attività pertinente oggetto di scambio automatico a norma di un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti;

l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione all'attività pertinente e il cui importo sia noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile;

m) «servizio personale»: un servizio basato sulla durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un'entità, e che viene svolto su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;

n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e svolge un'attività pertinente;

o) «venditore attivo»: un venditore che presta un'attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un'attività pertinente durante il medesimo periodo;

p) «venditore oggetto di comunicazione»: un venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che è residente nel territorio dello Stato o che ha dato in locazione beni immobili ivi ubicati;

q) «venditore escluso»: un venditore che, alternativamente:

1) è un'entità statale;

2) è un'entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;

3) è un'entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;

4) è un venditore per il quale il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione;

r) «entità»: una persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

s) «entità collegata»: un'entità è collegata di un'altra entità se una delle due controlla l'altra o se le due entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un'entità. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del requisito relativo alla detenzione di più del 50 per cento del diritto di proprietà nel capitale dell'altra entità è determinato moltiplicando le percentuali delle partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona che detiene più del 50 per cento dei diritti di voto è considerata detentrici del 100 per cento;

t) «entità statale»: il governo di uno Stato membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno Stato, una provincia, una contea o un comune, nonché ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno Stato membro o altra giurisdizione o da uno o più dei soggetti precedenti;

u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente;

v) «numero di partita IVA»: il numero unico che identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un venditore che è una persona fisica, ovvero l'indirizzo della sede legale di un venditore che è un'entità;

aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno civile per il quale viene redatta una comunicazione ai sensi dell'articolo 10;

bb) «proprietà inserzionata»: l'insieme delle unità di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;

cc) «identificativo del conto finanziario»: il numero o riferimento unico di identificazione, di cui dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento del venditore su cui è versato o accreditato il corrispettivo;

dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;

ee) «verifica congiunta»: un'indagine amministrativa condotta congiuntamente dalle autorità competenti di due o più Stati membri e collegata a uno o più soggetti passivi di imposta che siano di interesse comune o complementare per le autorità competenti di tali Stati membri.

## Capo II

### PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA IN MATERIA FISCALE

#### Art. 3.

#### Identificazione dei venditori esclusi

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, espleta le procedure di adeguata verifica al fine di identificare i venditori esclusi.



2. Per determinare se un venditore che è un'entità sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, numeri 1) e 2), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale di informazioni pubblicamente disponibili o di una conferma da parte del venditore medesimo.

3. Per determinare se un venditore sia un venditore escluso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, numeri 3) e 4), il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione si avvale dei dati di cui dispone.

#### Art. 4.

##### *Identificazione dei venditori oggetto di comunicazione*

1. Per ciascun venditore che è una persona fisica e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

*a)* nome e cognome;

*b)* indirizzo principale;

*c)* l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore;

*d)* il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

*e)* la data di nascita.

2. Per ciascun venditore che è un'entità e non è un venditore escluso, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce le seguenti informazioni:

*a)* la ragione sociale;

*b)* l'indirizzo principale;

*c)* l'eventuale NIF rilasciato al venditore, con l'indicazione dello Stato membro di rilascio;

*d)* il numero di partita IVA del venditore, se disponibile;

*e)* il numero di registrazione dell'attività;

*f)* la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell'Unione, con l'indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

3. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire le informazioni di cui al comma 1, lettere da *b)* a *e)*, e al comma 2, lettere da *b)* a *f)*, se ottiene una conferma diretta dell'identità e della residenza del venditore tramite un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea ai fini dell'accertamento dell'identità e della residenza fiscale del venditore.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera *c)*, e dal comma 2, lettere *c)* ed *e)*, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non è tenuto ad acquisire il NIF o il numero di registrazione dell'attività quando si verifica una delle seguenti condizioni:

*a)* lo Stato membro di residenza del venditore non rilascia a quest'ultimo il NIF o il numero di registrazione dell'attività;

*b)* lo Stato membro di residenza del venditore non consente che sia acquisito il NIF rilasciato al venditore.

5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione determina l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da *a)* ad *e)*, e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti di cui dispone nei propri archivi, nonché utilizzando le interfacce elettroniche messe a disposizione a titolo gratuito da uno Stato membro o dall'Unione per accertare la validità del NIF e del numero di partita IVA.

6. In deroga a quanto disposto dal comma 5, per l'espletamento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può determinare l'affidabilità delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettere da *a)* ad *e)*, e dell'articolo 6, utilizzando le informazioni e i documenti consultabili in via elettronica negli archivi di cui dispone.

7. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, lettera *b)*, e in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, nei casi in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia motivo di ritenere che le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o dell'articolo 6 sono inesatte, alla luce delle informazioni fornite dall'autorità competente di uno Stato membro in risposta a una richiesta concernente uno specifico venditore, chiede al venditore di rettificare le informazioni inesatte e fornire documenti giustificativi, dati o informazioni affidabili e provenienti da una fonte indipendente, quali:

*a)* un valido documento di identificazione rilasciato da uno Stato;

*b)* un certificato di residenza fiscale avente data recente.

#### Art. 5.

##### *Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore*

1. Un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l'indirizzo principale.

2. Se il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione riscontra che il venditore ha un NIF rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto allo Stato membro dell'indirizzo principale, considera il Venditore residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

3. Se il venditore fornisce informazioni relative all'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata tale stabile organizzazione.

4. In deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione considera residente il venditore anche in ogni Stato membro in cui la residenza è confermata dal servizio di identificazione elettronica messo a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione europea di cui all'articolo 4, comma 3.





## Art. 6.

*Raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione*

1. Ai fini della raccolta di informazioni sui beni immobili in locazione, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata e, se disponibile, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato.

2. Per ogni venditore che è un'entità e che ha effettuato oltre duemila attività pertinenti di locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata tramite una piattaforma, il gestore di tale piattaforma con obbligo di comunicazione acquisisce i documenti giustificativi, i dati o le informazioni che attestino che la proprietà inserzionata appartiene allo stesso proprietario.

## Art. 7.

*Termini e validità delle procedure*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto o alla data in cui un'entità è divenuta, per la prima volta, gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può basarsi su dati e informazioni acquisiti a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale relative a precedenti periodi oggetto di comunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) le informazioni relative al venditore di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, sono state acquisite e verificate o confermate negli ultimi trentasei mesi;

b) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non ha motivo di ritenere che le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 6, sono, o sono diventate, inattendibili o inesatte.

## Art. 8.

*Applicazione delle procedure esclusivamente ai venditori attivi*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può scegliere di espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7 esclusivamente in relazione ai venditori attivi.

## Art. 9.

*Espletamento delle procedure da parte di terzi*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare a un terzo prestatore di servizi o ad un gestore di piattaforma l'onere di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 3 a 7. In tali casi, tuttavia, la responsabilità in relazione ai suddetti obblighi rimane in capo al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

*Capo III*OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E  
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

## Art. 10.

*Obblighi di comunicazione ed esoneri*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate all'Agenzia delle entrate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

2. Nel caso in cui il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), sia qualificabile come tale in più Stati membri e scelga di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia con le modalità di cui all'articolo 13 comunica le informazioni di cui all'articolo 11 all'Agenzia delle entrate, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione. Se vi sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al medesimo venditore oggetto di comunicazione, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le medesime informazioni sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in un altro Stato membro.

3. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), che effettua la registrazione unica presso l'Agenzia delle entrate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comunica le informazioni di cui all'articolo 11, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), non è tenuto a fornire le informazioni di cui all'articolo 11 relativamente alle attività pertinenti qualificate, individuate da un accordo qualificante effettivo tra autorità competenti che già prevede lo scambio automatico di informazioni equivalenti con l'Italia sui venditori oggetto di comunicazione ivi residenti.



5. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione fornisce le informazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *b*) e *c*), al venditore cui si riferiscono entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce la comunicazione.

6. Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

7. Le informazioni relative ai corrispettivi versati o accreditati in una valuta avente corso legale sono comunicate indicando la valuta utilizzata per il versamento o l'accredito. Se il Corrispettivo è stato versato o accreditato in una valuta diversa da una valuta avente corso legale, le relative informazioni vengono comunicate utilizzando una valuta locale avente corso legale, convertita o valutata con modalità determinate in modo coerente dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione.

8. Le informazioni relative al corrispettivo e ad altri importi sono comunicate in riferimento al trimestre del periodo oggetto di comunicazione in cui è stato versato o accreditato il corrispettivo.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il contenuto della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate informa le autorità competenti degli altri Stati membri che il gestore di piattaforma ha fornito la dimostrazione di essere escluso dagli obblighi di comunicazione. L'Agenzia delle entrate effettua una nuova comunicazione nel caso di modifiche successive. Detta informazione affluisce al registro centrale istituito ai sensi dell'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

#### Art. 11.

##### *Informazioni da comunicare*

1. Sono oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:

*a*) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e, ove applicabile, il relativo numero di identificazione individuale assegnato ai sensi dell'articolo 14, nonché il nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la comunicazione.

*b*) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili:

1) le informazioni sul venditore da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare

del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui il gestore di piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;

4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;

5) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti in relazione alle quali tale corrispettivo è stato versato o accreditato;

6) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

*c*) in relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un'attività pertinente che comporta la locazione di beni immobili:

1) le informazioni da acquisire ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;

2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, sempreché l'autorità competente dello Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente ai sensi dell'articolo 5 non abbia comunicato all'autorità competente di tutti gli Stati membri l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto finanziario a tale scopo;

3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo del conto finanziario del venditore, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto di comunicazione, nonché ogni altra informazione di identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al titolare del conto;

4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente in base a quanto disposto all'articolo 5;

5) l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui all'articolo 6, e il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato, se disponibile;

6) il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti prestate in riferimento a ciascuna proprietà inserzionata;

7) eventuali diritti, commissioni o imposte trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione;

8) se disponibile, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.



2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità per la comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo.

#### Capo IV

##### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'EFFICACE ATTUAZIONE

#### Art. 12.

*Sanzioni e altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, al fine di garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nonché l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 11, inserisce nel contratto con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se il venditore oggetto di comunicazione non fornisce tutte o alcune delle informazioni richieste a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, il profilo del venditore viene chiuso e viene impedito allo stesso di iscriversi nuovamente alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma trattiene il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.

3. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, ridotta della metà.

4. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicate le misure operative relative alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 13.

##### *Procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione*

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con le quali il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro, sceglie di adempiere all'obbligo di comunicazione in Italia e informa di tale scelta le autorità competenti di tutti gli Stati membri.

#### Art. 14.

##### *Registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione*

1. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente all'avvio della propria attività di gestore di piattaforma, effettua la registrazione unica di cui all'articolo 8 *bis quater*, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro, comunicando le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- d) eventuale NIF rilasciato al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;
- e) una dichiarazione contenente le informazioni concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006;
- f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di comunicazione sono residenti ai sensi dell'articolo 5.

2. Il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali modifiche sono intervenute.

3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di identificazione individuale che comunica per via elettronica alle autorità competenti degli altri Stati membri.

4. L'Agenzia delle entrate richiede alla Commissione europea la cancellazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:

- a) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione comunica che non esercita più attività che lo qualificano come tale;
- b) in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione abbia cessato l'attività;
- c) il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 2);
- d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione ai sensi del comma 6.



5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla Commissione europea l'avvio dell'attività da parte dei gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se questi omettono di registrarsi.

6. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 3, l'Agenzia delle entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito per l'adempimento, nonché un secondo sollecito entro trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.

7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può essere autorizzato a registrarsi nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di comunicazione residui non adempiuti.

8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma 1, prima della assegnazione del numero di identificazione individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o più Autorità competenti degli Stati membri i provvedimenti di revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.

#### Art. 15.

##### *Scambio di informazioni*

1. Entro i termini di cui al comma 2, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'immobile è situato.

2. L'invio delle informazioni di cui al comma 1 avviene entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

3. Entro i termini di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate invia le informazioni di cui all'articolo 11 alle autorità competenti delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un qualificante effettivo, in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, se il venditore fornisce servizi di locazione di immobili, all'autorità competente delle giurisdizioni estere che hanno sottoscritto un accordo qualificante effettivo, in cui l'immobile è situato.

4. L'invio delle informazioni di cui al comma 3 avviene con le modalità e i termini previsti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 2.

#### Capo V

##### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 16.

##### *Modifiche alle disposizioni vigenti*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-*bis*, terzo comma, dopo le parole «8 *bis ter*» sono inserite le seguenti: «, 8 *bis quater*»;

b) all'articolo 31-*bis*, sesto comma, dopo le parole «sul patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette»;

c) all'articolo 31-*bis*, settimo comma, primo periodo, dopo le parole «indagini amministrative» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici,»;

d) all'articolo 31-*bis*, decimo comma, dopo le parole «controllo richiesto» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta,»;

e) dopo l'articolo 31-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis*.1 (*Verifiche congiunte tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea*). —


1. Quando la situazione di uno o più soggetti d'imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri dell'Unione europea, l'Amministrazione finanziaria può chiedere all'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri di effettuare una verifica congiunta nei confronti di tali soggetti.

2. Quando l'autorità competente di un altro Stato membro o le autorità competenti di più Stati membri propongono di partecipare ad una verifica congiunta, l'Amministrazione finanziaria comunica alle suddette autorità il rifiuto o l'adesione alla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, specificando, in caso di rifiuto, i motivi che si oppongono all'effettuazione della verifica congiunta.

3. L'Amministrazione finanziaria svolge le verifiche congiunte in modo concordato e coordinato con le autorità competenti degli altri Stati membri richiedenti o interpellati, anche per quanto riguarda il regime linguistico, sulla base della legislazione e delle norme procedurali vigenti nello Stato membro nel quale si svolgono le attività di verifica congiunta. I funzionari degli Stati membri che partecipano alla verifica congiunta non possono esercitare poteri di controllo più ampi rispetto a quelli loro conferiti dalla legislazione dello Stato membro di appartenenza.

4. Quando la verifica congiunta si svolge nel territorio dello Stato, l'Amministrazione finanziaria nomina un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare le attività di verifica congiunta e adotta le misure necessarie per:

a) consentire ai funzionari degli altri Stati membri che partecipano alle attività di verifica congiunta di interrogare le persone ed esaminare i documenti insieme ai funzionari nazionali, secondo le modalità procedurali stabilite dalla normativa vigente;



b) garantire che gli elementi di prova raccolti durante le attività di verifica congiunta possano essere valutati, anche in ordine alla loro ammissibilità, alle stesse condizioni giuridiche ordinariamente applicabili agli elementi di prova raccolti durante le ordinarie attività di verifica;

c) garantire che al soggetto o ai soggetti sottoposti alla verifica congiunta, o da essa interessati, siano riconosciuti diritti e obblighi analoghi a quelli riconosciuti ai soggetti destinatari delle ordinarie attività di verifica.

5. L'Amministrazione finanziaria nel corso della verifica congiunta individua i fatti e le circostanze pertinenti alla verifica di comune accordo con le autorità competenti degli altri Stati membri partecipanti, con le quali si adopera al fine di raggiungere un accordo sulla posizione fiscale del soggetto o dei soggetti sottoposti a verifica. Al termine delle operazioni è redatta una relazione finale nella quale confluiscono i risultati della verifica congiunta e le questioni sulle quali le autorità competenti concordano. L'esito della verifica è notificato mediante processo verbale ai soggetti interessati entro sessanta giorni dall'emissione della relazione congiuntamente a una copia della relazione medesima.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.»

2. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la parola «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «pertinenti»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.»;

c) all'articolo 4, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.

3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:

a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;

b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.

3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dettagliata del gruppo;

b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;

c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;

d) l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»;

d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.»;

e) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Violazione dei dati). — 1. L'Agenzia delle entrate comunica senza ritardo e per iscritto alla Commissione europea ogni violazione dei dati nonché ogni provvedimento adottato per porvi rimedio.

2. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui si è verificata una violazione dei dati, considerata la natura degli stessi, indaga sulla stessa e, ove non è possibile limitarne immediatamente gli effetti in modo adeguato, richiede per iscritto alla Commissione europea la sospensione dell'accesso alla rete comune di comunicazione (CCN).



3. L'Agenzia delle entrate, nel caso in cui la violazione dei dati si è verificata presso l'autorità competente di un altro Stato membro o di più Stati membri, può sospendere con effetto immediato lo scambio di informazioni e darne comunicazione scritta alla Commissione europea nonché allo Stato o agli Stati membri interessati.».

3. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

#### Art. 17.

##### *Disposizioni in materia di protezione dei dati*

1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:

a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformità alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;

b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.

#### Art. 18.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

##### Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199):

«Art. 1 (*Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea*). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.



3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

— Si riporta il testo del numero 10) dell'allegato A della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199):

«10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;».

*Note all'art. 2:*

— La direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE è pubblicata nella GUUE dell'11 marzo 2011 n. L 64.

*Note all'art. 12:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario):

«Art. 10 (*Violazione degli obblighi degli operatori finanziari*). — 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.».

*Note all'art. 14:*

— Per i riferimenti alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 si veda nelle note all'art. 2.

— La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto è pubblicata nella GUUE 11 dicembre 2006, n. L 347.

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario:

«Art. 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*). — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

*Note all'art. 16:*

— Si riporta il testo dell'art. 31-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«Art. 31-bis (*Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea*). — L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.


In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter, 8 bis quater e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977.

Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.

Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le modalità previsti dal Capo IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette.

In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri dell'Unione europea, è disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.



Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.

Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.

Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 (Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2014, n. 63, come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 ( *Oggetto ed ambito di applicazione* ). — 1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3.

2. Il presente decreto fa salva l'applicazione delle norme di assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa più ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte di cui al comma 3 riscosse all'interno del territorio in cui si applicano i trattati in forza dell'articolo 52 del Trattato sull'Unione europea.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

b) all'imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;

c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;

d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.»

«Art. 2 ( *Definizioni* ). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorità competente: l'autorità designata dallo Stato membro oppure, ove agisca, per delega, l'ufficio centrale di collegamento;

b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;

d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che è stato autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del presente decreto;

e) autorità richiedente: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

f) autorità interpellata: l'ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a nome dell'autorità competente;

g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale;

h) persona:

1) una persona fisica;

2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica;

3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle imposte di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto;

h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:

1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;

3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:

1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;

2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;

3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;

4) che ha un impatto transfrontaliero;

h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;





i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente di uno Stato membro e l'autorità interpellata di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.

1-bis) violazione dei dati: si intende una violazione della sicurezza che porta alla distruzione, perdita, alterazione o qualsiasi incidente di accesso, divulgazione o utilizzo inappropriato o non autorizzato delle informazioni, inclusi ma non limitati ai dati personali trasmessi, archiviati o altrimenti trattati, come risultato di atti illeciti intenzionali, negligenza o incidenti. Una violazione dei dati può riguardare la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati.»

«Art. 4 (Scambio di informazioni su richiesta). — 1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa.

2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 2.

3. L'autorità interpellata provvede alla raccolta delle informazioni richieste o allo svolgimento dell'indagine amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità interna.

3-bis. Ai fini delle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, le informazioni prevedibilmente pertinenti sono quelle che l'autorità richiedente ritiene, conformemente al proprio diritto nazionale, ragionevolmente pertinenti per la verifica della posizione fiscale di uno o più contribuenti, identificati nominativamente o in altro modo, e la cui acquisizione è giustificata ai fini dell'indagine.

3-ter. L'autorità richiedente, anche al fine di dimostrare all'autorità interpellata la prevedibile pertinenza delle informazioni ai sensi del comma 3-bis, indica nella richiesta:

a) i motivi di carattere fiscale per cui si richiedono le informazioni;

b) la specificazione delle informazioni richieste per l'amministrazione o l'applicazione del diritto nazionale.

3-quater. Se una richiesta effettuata ai sensi del presente articolo riguarda un gruppo di contribuenti che non possono essere identificati singolarmente, l'autorità richiedente fornisce all'autorità interpellata almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dettagliata del gruppo;

b) l'indicazione specifica delle norme applicabili e dei fatti in base ai quali vi è motivo di ritenere che i contribuenti del gruppo non le abbiano rispettate;

c) i chiarimenti sul modo in cui le informazioni richieste possono contribuire a verificare il rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo;

l'indicazione dei fatti e delle circostanze relative all'eventuale coinvolgimento di una terza parte, che ha contribuito attivamente al mancato rispetto delle norme applicabili da parte dei contribuenti del gruppo.»

«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di informazioni). — 1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, comunicano agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati membri, con riferimento alle specifiche categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo è indicato il numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato dallo Stato membro di residenza.

1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti di ogni altro Stato membro. Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti di ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2025.

1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE.

1-ter. In conformità all'articolo 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.»

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo., convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017 - Supplemento ordinario n. 31:


«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). — 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o cor-



rispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

**5-bis.** I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3.

**5-ter.** Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal

100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

**6.** Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

**7.** A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.

**7-bis.** Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.»

*Note all'art. 17:*

— Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 riguarda la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

— La Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 riguarda un sistema di cooperazione amministrativa sicura tra le autorità fiscali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni a fini fiscali.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento ordinario n. 123, riguarda il Codice in materia di protezione dei dati personali.

23G00040

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 17 marzo 2023.

**Aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri per i richiedenti protezione internazionale.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e,

in particolare, l'articolo 2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto n. 1202/606 del 4 ottobre 2019 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, che istituisce una lista di Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale;



Considerata la necessità di effettuare l'aggiornamento periodico della lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 1202/6060 del 4 ottobre 2019;

Visto l'appunto n. 181962 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale sono state trasmesse le schede contenenti le determinazioni relativamente ai seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta:

Art. 1.

*Paesi di origine sicuri*

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Senegal, Serbia e Tunisia.

2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni contenute nelle schede sul Paese di origine indicate nell'istruttoria di cui in premessa.

Art. 2.

*Aggiornamento periodico*

1. L'elenco di cui all'art. 1 è aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3.

*Notifica*

1. L'elenco di cui all'art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all'art. 1 a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.

Art. 4.

*Norma transitoria e abrogazioni*

1. Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e della Nigeria nell'elenco di cui all'art. 1 non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessa di trovare applicazione il decreto ministeriale n. 1202/606 del 4 ottobre 2019.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2023

*Il Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale*  
TAJANI

*Il Ministro dell'interno*  
PIANTEDOSI

*Il Ministro della giustizia*  
NORDIO

23A01952

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE**

DECRETO 17 marzo 2023.

**Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde – Campagna 2022/2023.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI  
E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, n. 9258, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010;

Visto il decreto direttoriale dell'8 marzo 2010, n. 2862, relativo ai criteri per la determinazione del sostegno alla predetta misura;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 novembre 2021, n. 591108 con il quale è stata ripartita la dotazione finanziaria assegnata al Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2022/2023;

Viste le richieste di alcune regioni di attivare, per la campagna 2022/2023 la misura della vendemmia verde;



Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 23 dicembre 2009, l'attivazione della misura vendemmia verde deve essere disposta con decreto direttoriale;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È attivata per la campagna 2022/2023 la misura della vendemmia verde, nei limiti delle disponibilità finanziarie delle regioni attribuite nell'ambito del relativo Piano nazionale di sostegno di cui al regolamento (UE) 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal decreto ministeriale 23 dicembre 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2023

*Il direttore generale:* POLIZZI

23A01859

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2023.

**Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione».**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monito-



raggio, rendicontazione e controllo del PNRR così come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, che all'art. 10 stabilisce le «Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 1, comma 1, modifica la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in «Ministero delle imprese e del made in Italy»; del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»; del Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; del Ministero dell'istruzione in «Ministero dell'istruzione e del merito»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 recante «Conferimento di incarico ai Ministri senza portafoglio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2022, n. 250;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 recante «Conferimento dell'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Ministro senza portafoglio on. Raffaele FITTO» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 2022, n. 268; nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Raffaele FITTO», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 novembre 2022, n. 276;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. Sebastiano MUSUMECI, detto Nello», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 novembre 2022, n. 276, che all'art. 2, comma 3, stabilisce che per le funzioni in materia di protezione civile, il Ministro si avvale del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria ROCCELLA» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 novembre 2022, n. 276;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2022, n. 285, che, all'art. 2, comma 1, prevede l'attribuzione in capo al Ministro delle funzioni in materia di sport e, all'art. 3, comma 1, delle funzioni nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2022 recante «Delega di funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali, al Ministro delle imprese e del made in Italy, sen. Adolfo URSO» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 2022, n. 282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Alessio BUTTI.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2022, n. 285, che all'art. 1, comma 1, stabilisce le funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

Vista la nota n. 2265, del 27 gennaio 2023, del Ministero delle imprese e del made in Italy con la quale si chiede fra l'altro, al Ministero dell'economia e delle finanze, di provvedere in attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2022, all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito all'assegnazione delle risorse del PNRR, per l'investimento M1 C2 4 «Tecnologie satellitari ed economia spaziale»;

Tenuto conto delle modificazioni intervenute alla Tabella A - allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 - adottate con i successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, 3 febbraio 2022 e 24 agosto 2022;

Considerata, la necessità di aggiornare la tabella A del decreto ministeriale 6 agosto 2021 e pervenire ad un testo coordinato che tenga conto anche delle modifiche apportate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sopra richiamati;

Decreta:

*Articolo unico*

1. La Tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dall'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le denominazioni delle amministrazioni titolari sono modificate secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 di cui in premessa.

3. Le risorse relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4 «Tecnologie satellitari ed economia spaziale» e sottostanti sub-investimenti, pari a complessivi 1.487.000.000 di euro sono attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT).

4. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

*Il Ministro:* GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2023


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 251



ALLEGATO

TABELLA A: PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
<b>Interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)</b>				<b>39.701.732.500,81</b>	<b>15.031.210.000,00</b>	<b>18.504.522.500,81</b>	<b>6.166.000.000,00</b>	
M2	C2	Investimento	3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	230.000.000,00	-	230.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MASE
M2	C2	Investimento	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie turistiche	400.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	Ciclovie urbane	200.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	3.600.000.000,00	1.400.000.000,00	700.000.000,00	1.500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	3.215.000.000,00	600.000.000,00	2.615.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.1: Bus	2.415.000.000,00	500.000.000,00	1.915.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	4.4.2: Treni	800.000.000,00	100.000.000,00	700.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.3: Bus elettrici (filiera industriale)	300.000.000,00	50.000.000,00	250.000.000,00	-	MIT in collaborazione con MIMIR e in sinergia con MASE
M2	C4	Investimento	4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	2.000.000.000,00	1.100.000.000,00	900.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	MIT in collaborazione con ARERA
M3	C1	Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci	4.640.000.000,00	2.523.130.000,00	2.116.870.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				di cui FSC	NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui		
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo - Catania)	1.440.000.000,00	1.123.130.000,00	316.870.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno - Reggio Calabria)	1.800.000.000,00	-	1.800.000.000,00	-		
M3	C1	Investimento	1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	8.570.140.000,00	6.218.840.000,00	2.351.300.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Brescia - Verona - Vicenza - Padova)	3.670.000.000,00	2.248.700.000,00	1.421.300.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria - Alpi)	3.970.140.000,00	3.970.140.000,00	-	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.3: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Verona - Brennero - opere di adduzione)	930.000.000,00	-	930.000.000,00	-		
M3	C1	Investimento	1.3: Connessioni diagonali	1.580.170.000,00	20.000.000,00	1.560.170.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Roma - Pescara)	620.170.000,00	-	620.170.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Orte - Falconara)	510.000.000,00	-	510.000.000,00	-		
M3	C1	Sub-Investimento	1.3: Collegamenti diagonali (Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia)	450.000.000,00	20.000.000,00	430.000.000,00	-		
M3	C1	Investimento	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.970.000.000,00	270.000.000,00	2.700.000.000,00	-		
M3	C1	Investimento	1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	2.970.422.500,81	2.172.240.000,00	798.182.500,81	-		
M3	C1	Investimento	1.6: Potenziamento delle linee regionali	936.000.000,00	-	770.000.000,00	166.000.000,00		
M3	C1	Investimento	1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00	-	-	2.400.000.000,00		
M3	C1	Investimento	1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00		
M3	C2	Investimento	2.1: Digitalizzazione della catena logistica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-		
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.1: LogN Center	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-		






MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.2: Rete di porti e interporti	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.3: LogIN Business	175.000.000,00	-	175.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.3: Programma innovativo della qualità dell'abitare	2.800.000.000,00	477.000.000,00	1.523.000.000,00	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.1: Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano	2.144.692.040,76	477.000.000,00	867.692.040,76	800.000.000,00	
M5	C2	Sub-Investimento	2.3.2: Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	655.307.959,24	-	655.307.959,24	-	
M5	C3	Investimento	4: Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	630.000.000,00	-	30.000.000,00	600.000.000,00	MIT in collaborazione con PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	95.700.000,00	-	-	95.700.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Atlas	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	216.208.000,00	-	-	216.208.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni	301.092.000,00	-	30.000.000,00	271.092.000,00	
<b>Interventi a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)</b>				<b>34.682.812.050,96</b>	<b>11.572.100.000,00</b>	<b>22.110.712.050,96</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M2	C1	Investimento	1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.500.000.000,00	-	500.000.000,00	1.000.000.000,00	
M2	C1	Investimento	1.2: Progetti "faro" di economia circolare	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.1: Isole verdi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	3.3: Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.1: Sviluppo agro-voltato	1.098.992.050,96	-	1.098.992.050,96	-	
M2	C2	Investimento	1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)	675.000.000,00	-	675.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	1.4: Sviluppo bio-metano	1.923.400.000,00	-	1.923.400.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.1: Rafforzamento smart grid	3.610.000.000,00	-	3.610.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	2.2: Interventi su resilienza climatica reti	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.1: Produzione in aree industriali dismesse	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.2: Utilizzo in settori hard-to-abate	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	4.3: Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	741.320.000,00	-	741.320.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.2: Idrogeno	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	2.1: Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	13.950.000.000,00	10.255.000.000,00	3.695.000.000,00	-	
M2	C3	Investimento	3.1: Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-investimento	2.1a: Misure per la gestione del rischio idrogeologico e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.287.100.000,00	1.287.100.000,00	-	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M2	C4	Investimento	3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano extraurbano	330.000.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00	-	82.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c: Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.3: Rinaturazione dell'area del Po	357.000.000,00	-	357.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.4: Bonifica dei siti orfani	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.4: Investimenti in fognatura e depurazione	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M3	C2	Investimento	1.1: Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	270.000.000,00	-	270.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS)</b>				<b>15.625.541.083,51</b>	<b>2.982.745.000,00</b>	<b>9.642.793.083,51</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	
M6	C1	Investimento	1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	2.000.000.000,00	-	500.000.000,00	1.500.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Investimento	1.2: Casa come primo luogo di cura etelemedicina	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Casa come primo luogo di cura (AdI)	2.720.000.000,00	-	2.720.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M6	C1	Sub-investimento	1.2.3: Telemedicina per un migliore supporto al pazienti cronici	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure
M6	C1	Investimento	1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria in-termedia e delle sue strutture (Ospedali di Co-munità).	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con DTD
M6	C2	Investimento	1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	4.052.410.000,00	1.413.145.000,00	2.139.265.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-investimento	1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero (Digitalizzazione)	2.863.255.000,00	1.413.145.000,00	950.110.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-investimento	1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.189.155.000,00	-	1.189.155.000,00	-	
M6	C2	Investimento	1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1.638.851.083,58	1.000.000.000,00	638.851.083,58	-	
M6	C2	Investimento	1.3: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.672.539.999,93	569.600.000,00	1.102.939.999,93	-	
M6	C2	Sub-investimento	1.3.1: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	1.379.989.999,93	569.600.000,00	810.389.999,93	-	Ministero della Salute in collaborazione con il DTD
M6	C2	Sub-investimento	1.3.2: Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Polenziamento, modello predittivo, SDK ...)	292.550.000,00	-	292.550.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.1: Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	524.140.000,00	-	524.140.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	737.600.000,00	-	737.600.000,00	-	
M6	C2	Sub-investimento	2.2 (a): Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggluntive in formazione di medicina generale	101.973.006,00	-	101.973.006,00	-	




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (b). Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	80.026.994,00	-	80.026.994,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (c). Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: corso di formazione manageriale	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (d). Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: corsi di formazione medico-specialistica	537.600.000,00	-	537.600.000,00	-	Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>Interventi a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)</b>				<b>17.594.000.000,00</b>	<b>5.509.970.000,00</b>	<b>9.784.030.000,00</b>	<b>2.300.000.000,00</b>	
M2	C3	Investimento	1.1: Piano di sostituzione di edifici scolastici ed i riqualificazione energetica	800.000.000,00	-	600.000.000,00	200.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.1: Piano asili nido e scuole dell'infanzia servizi di educazione e cura per la prima infanzia	4.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	1.2: Piano per l'estensione del tempo pieno emense	960.000.000,00	-	360.000.000,00	600.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	2.2: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	800.000.000,00	165.770.000,00	634.230.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C1	Investimento	3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	-	MIM, in collaborazione con PCM - Ministero per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	2.100.000.000,00	344.200.000,00	1.255.800.000,00	500.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e ri-qualificazione dell'edilizia scolastica	3.900.000.000,00	3.400.000.000,00	500.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)</b>				<b>19.648.000.000,00</b>	<b>3.094.900.000,00</b>	<b>16.553.100.000,00</b>	<b>-</b>	
M1	C2	Investimento	1: Transizione 4.0	13.381.000.000,00	3.094.900.000,00	10.286.100.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1: Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	8.867.960.000,00	2.551.000.000,00	6.316.960.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2: Credito d'imposta (immateriale non 4.0)	1.913.900.000,00	543.900.000,00	1.370.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3: Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali	290.800.000,00	-	290.800.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000,00	-	2.008.340.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5: Credito d'imposta formazione	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	6.1: Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.1: Rinnovabili e batterie	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.1: Tecnologia PV	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.2: Industria eolica	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3: Settore Batterie	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.1: IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	2.2: Partenariati - Horizon Europe	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.2: Finanziamento di start-up	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M5	C1	Investimento	1.2: Creazione di impresa femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	-	MIT in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M1	C2	Investimento	4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	-	MIT in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA)
M1	C2	Sub-Investimento	4.1: SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.2: Osservazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3: Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	4.4: In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)</b>				<b>11.732.000.000,00</b>	<b>1.380.000.000,00</b>	<b>9.256.000.000,00</b>	<b>1.096.000.000,00</b>	
M4	C1	Investimento	1.6: Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	960.000.000,00	-	864.000.000,00	96.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4: Didattica e competenze universitarie avanzate	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1: Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	432.000.000,00	-	432.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.1: Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M4	C2	Investimento	1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori 1.3: Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campi nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il MIMIT
M4	C2	Investimento	3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	1.580.000.000,00	-	580.000.000,00	1.000.000.000,00	
M4	C2	Investimento		600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero dell'Interno</b>				<b>12.489.800.000,00</b>	<b>8.800.000.000,00</b>	<b>3.189.800.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	
M2	C2	Investimento	4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C2	Sub-investimento	4.4.3: Vigili del Fuoco	424.000.000,00	-	424.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-	
M5	C2	Investimento	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	3.300.000.000,00	2.800.000.000,00	-	500.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.2: Piani Urbani Integrati (general project)	2.493.800.000,00	-	2.493.800.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 b): Piani urbani integrati - Fondo dei Fondidella BEI	272.000.000,00	-	272.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS)</b>				<b>7.250.100.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>6.850.100.000,00</b>	<b>-</b>	
M5	C1	Riforma	1.1: Politiche attive del lavoro e formazione	4.400.000.000,00	-	4.400.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL
M5	C1	Investimento	1.1: Potenziamento dei Centri per l'impiego	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-	MLPS in collaborazione con ANPAL







MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M5	C1	Investimento	1.4. Sistema duale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	500.100.000,00	-	500.100.000,00	-	
M5	C2	Sub-investimento	1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	84.600.000,00	-	84.600.000,00	-	
M5	C2	Sub-investimento	1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma ed edesistituzionalizzazione per gli anziani	307.500.000,00	-	307.500.000,00	-	
M5	C2	Sub-investimento	1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale	66.000.000,00	-	66.000.000,00	-	
M5	C2	Sub-investimento	1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali	42.000.000,00	-	42.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta	450.000.000,00	-	450.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	2.2 a): Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero della Cultura (MIC)</b>				<b>4.275.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.255.000.000,00</b>	<b>1.020.000.000,00</b>	
M1	C3	Investimento	1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-investimento	1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-investimento	1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali	16.000.000,00	-	16.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-investimento	1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-investimento	1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale	73.000.000,00	-	73.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.5: Digitalizzazione	200.000.000,00	-	200.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.7: Supporto operativo	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.8: Polo di conservazione digitale	58.000.000,00	-	58.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library	36.000.000,00	-	36.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.1: Attrattività dei borghi	1.020.000.000,00	-	-	1.020.000.000,00	
M1	C3	Investimento	2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura edel paesaggio rurale	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.1: Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskilling e reskilling	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.2: Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale	115.000.000,00	-	115.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.3: Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	3.3.4: Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)</b>				<b>3.680.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>3.320.000.000,00</b>	<b>-</b>	
M2	C1	Investimento	2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	800.000.000,00	-	800.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.2: Parco Agrisolare	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	-	
M2	C1	Investimento	2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M2	C4	Investimento	4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche	880.000.000,00	360.000.000,00	520.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero della Giustizia e del Consiglio di Stato</b>				<b>2.721.589.053,73</b>	<b>-</b>	<b>2.721.589.053,73</b>	<b>-</b>	
M1	C1	Investimento	3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del Processo e superare l'edipartita tra tribunali	2.268.050.053,73	-	2.268.050.053,73	-	
M1	C1	Investimento	3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa	41.800.000,00	-	41.800.000,00	-	
M2	C3	Investimento	1.2: Efficientamento degli edifici giudiziari	411.739.000,00	-	411.739.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità del Ministero del Turismo (MiTur)</b>				<b>2.400.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	<b>-</b>	
M1	C3	Investimento	4.1: Hub del Turismo Digitale	114.000.000,00	-	114.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	1.786.000.000,00	-	1.786.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit	598.000.000,00	-	598.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.4: Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI)	358.000.000,00	-	358.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.5: Fondo rotativo imprese (FR) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
M1	C3	Investimento	4.3: Caput Mundi, Next Generation EU per grandi eventi turistici	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.1: Roman Cultural Heritage for EU-NextGeneration	170.000.000,00	-	170.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.2: I percorsi Giubiliari 2025	160.000.000,00	-	160.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.3: La città condivisa	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.4: Miringodverde	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.5: Roma 4.0	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
M1	C3	Sub-Investimento	4.3.6: Amanotesa	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
<b>Intervento a titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)</b>				<b>1.200.000.000,00</b>	-	<b>1.200.000.000,00</b>	-	
M1	C2	Investimento	5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo394/81 gestito da SIMEST	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	-	
<b>Intervento a titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro (MEF)</b>				<b>340.000.000,00</b>	-	<b>340.000.000,00</b>	-	
M1	C2	Investimento	2: Innovazione e tecnologia dellaMicroelettronica	340.000.000,00	-	340.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità della PCM - Dipartimento per la Trasformazione Digitale</b>				<b>12.849.703.200,00</b>	<b>1.212.500.000,00</b>	<b>11.503.203.200,00</b>	<b>134.000.000,00</b>	
M1	C1	Riforma	1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	1.2.1: Ufficio Trasformazione	155.000.000,00	-	155.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Investimento	1.1: Infrastrutture digitali	900.000.000,00	-	900.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.3: Dati e interoperabilità	646.000.000,00	-	646.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati	556.000.000,00	-	556.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Single Digital Gateway	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale	2.013.000.000,00	-	2.013.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	813.000.000,00	-	813.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi	580.000.000,00	-	580.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)	255.000.000,00	-	255.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali	245.000.000,00	-	245.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.4.6: Mobility as a service for Italy	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.5: Cybersecurity	623.000.000,00	-	623.000.000,00	-	DTD in collaborazione con Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS)
M1	C1	Investimento	1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali	611.203.200,00	-	611.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno	107.000.000,00	-	107.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia	133.203.200,00	-	133.203.200,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)	296.000.000,00	-	296.000.000,00	-	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa	42.500.000,00	-	42.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	1.7: Competenze digitali di base	195.000.000,00	-	195.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.1: Servizio Civile Digitale	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
M1	C2	Investimento	3: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)	6.706.500.000,00	1.212.500.000,00	5.360.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.1: Piano Italia a 1 Gbps	3.863.500.000,00	1.058.500.000,00	2.671.000.000,00	134.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	3.2: Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+5G Aree bianche)	2.020.000.000,00	-	2.020.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.3: Scuola Connessa	261.000.000,00	-	261.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.4: Sanità Connessa	501.500.000,00	93.500.000,00	408.000.000,00	-	
M1	C2	Sub-Investimento	3.5: Collegamento isole minori	60.500.000,00	60.500.000,00	-	-	
<b>Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR</b>				<b>1.345.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	
M5	C3	Investimento	1: Strategia nazionale per le aree interne	825.000.000,00	225.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.1: NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità	725.000.000,00	225.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.2: NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
M5	C3	Investimento	2: Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-	
M5	C3	Investimento	3: Interventi socioeducativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore	220.000.000,00	-	220.000.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità della PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione</b>				<b>1.268.900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.268.900.000,00</b>	<b>-</b>	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M1	C1	Investimento	2.1: Portale unico del reclutamento	20.500.000,00	-	20.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento	11.500.000,00	-	11.500.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance	734.200.000,00	-	734.200.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale	368.400.000,00	-	368.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	324.400.000,00	-	324.400.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.4: Monitoraggio e comunicazioni delle azioni di semplificazione	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati	16.400.000,00	-	16.400.000,00	-	
M1	C1	Riforma	2.3: Competenze e carriere	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Sub-Riforma	2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA	24.300.000,00	-	24.300.000,00	-	
M1	C1	Investimento	2.3: Competenze e capacità amministrativa	489.900.000,00	-	489.900.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione	139.000.000,00	-	139.000.000,00	-	
M1	C1	Sub-Investimento	2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro	350.900.000,00	-	350.900.000,00	-	
<b>Interventi a titolarità della PCM - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie</b>				<b>135.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>-</b>	
M2	C1	Investimento	3.2: Green communities	135.000.000,00	-	135.000.000,00	-	
<b>Intervento a titolarità della PCM - Ministro per lo Sport e i Giovani</b>				<b>1.350.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>-</b>	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti	di cui FSC	
M5	C1	Investimento	2.1: Servizio civile universale	650.000.000,00	400.000.000,00	250.000.000,00	-	
M5	C2	Investimento	3.1: Sport e inclusione sociale	700.000.000,00	-	700.000.000,00	-	
<b>Intervento a titolarità della PCM - Ministro per la Famiglia, la Natalità, e le Pari Opportunità</b>				<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-</b>	
M5	C1	Investimento	1.3: Sistema di certificazione e della parità di genere	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	
<b>Intervento a titolarità della PCM - Dipartimento Protezione Civile</b>				<b>1.200.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>-</b>	
M2	C4	Sub-Investimento	2.1.b: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	1.200.000.000,00	400.000.000,00	800.000.000,00	-	
<b>Totale</b>				<b>191.499.177.889,00</b>	<b>51.368.425.000,00</b>	<b>124.514.752.889,00</b>	<b>15.616.000.000,00</b>	





DECRETO 15 marzo 2023.

**Emissione, corso legale, contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Visto il verbale n. 1/2023 del 3 marzo 2023 dal quale risulta che la commissione tecnico-artistica, di cui al citato regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della citata moneta d'argento da 5 euro;

Decreta:

#### Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere in apposite confezioni ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

#### Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	toleranza	legale	toleranza
Argento	euro	mm	legale	toleranza	legale	toleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

#### Art. 3.


Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Marta Bonifacio;

dritto: una raffigurazione dell'aula legislativa di Palazzo Madama su cui si evidenzia, in basso, il logo istituzionale del Senato della Repubblica. Nel giro, una cornice blu ispirata a particolari decorativi del soffitto a cupoletta, detto Velario, che orna la volta dell'aula. In alto, ad arco, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» delimitata da una sottile banda con tricolore della bandiera italiana. Le rispettive date «8 MAGGIO 1948» e «8 MAGGIO 2023» riportate su due calendari ai lati della composizione, il logo del Senato al centro, in corrispondenza della seduta del Presidente, e il logo istituzionale nella sottocornice sono realizzati in microscrittura;

rovescio: un particolare dell'affresco «Allegoria del carro del Sole» di Giovanni Paolo Pannini, realizzato tra il 1725 e il 1726, decorazione principale del soffitto della Sala Pannini di Palazzo Madama, dove si riuniscono il Consiglio di Presidenza del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. In basso, la data della prima seduta del Senato «8 MAGGIO 1948» e la scritta «PER SUFFRAGIO DI POPOLO A PRESIDIO DI PUBBLICHE LIBERTÀ» presente sulla parete frontale dell'aula legislativa che riporta la frase dei padri costituenti. A sinistra, «R», identificativo della Zecca di Roma, e «2023», anno di emissione della moneta; a destra, «5 EURO»; in basso a destra firma dell'autore «M. Bonifacio»;

bordo: godronatura spessa continua.



## Art. 4.


La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° aprile 2023.

## Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Dritto



Rovescio



## Art. 6.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «75° Anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica - 8 maggio 1948», in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, sarà disponibile per la vendita al pubblico dal 3 maggio 2023.

## Art. 7.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento da 5 euro, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 30.490,00, pari a n. 6.098 monete.

## Art. 8.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 3 novembre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof* con elementi colorati, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 56,64;

da 100 a 499 unità euro 52,18;

da 500 unità euro 49,95.


## Art. 9.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 10.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

*Il direttore generale  
del Tesoro*  
BARBIERI HERMITTE

23A01856

DECRETO 15 marzo 2023.

**Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla Serie «Grandi artisti italiani - Raffaella Carrà», in versione *proof*, millesimo 2023.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 101728 del 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla serie «Grandi artisti italiani - Raffaella Carrà», in versione *proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 101728 del 19 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta bimetallica;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 101728 del 19 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della commissione dei prezzi, di cui

all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta bimetallica, in versione *proof*, millesimo 2023;

Decreta:

#### Art. 1.

La moneta bimetallica da 5 euro dedicata alla serie «Grandi artisti italiani - Raffaella Carrà», in versione *proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 101728 del 19 dicembre 2022, indicato nelle premesse, da cedere in apposita confezione, sarà disponibile dal 7 giugno 2023.

#### Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta bimetallica, in versione *proof*, millesimo 2023, è stabilito in euro 75.000,00, pari a n. 15.000 monete.

#### Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 7 dicembre 2023.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;


presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento — salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta — dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)



Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *proof*, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 33,69;

da 100 a 499 unità euro 31,07;

da 500 unità euro 29,75.

#### Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

*Il direttore generale  
del Tesoro*  
BARBIERI HERMITTE

23A01857

DECRETO 15 marzo 2023.

**Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro dedicata al tema sociale dello «Sviluppo demografico», in versione *fior di conio*, millesimo 2023.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 101730 del 19 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del 28 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata al tema sociale dello «Sviluppo demografico», in versione *fior di conio*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 101730 del 19 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 101730 del 19 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento in versione *fior di conio*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata al tema sociale dello «Sviluppo demografico», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 101730 del 19 dicembre 2022, indicato nelle premesse, da cedere in apposita confezione, sarà disponibile dal 6 luglio 2023.



## Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio*, millesimo 2023, è stabilito in euro 20.000,00, pari a n. 4.000 monete.

## Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 6 gennaio 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

*on-line* su [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) riservata alle società, pubbliche amministrazioni, Fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli Enti e le Società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo [protocollo@ipzs.it](mailto:protocollo@ipzs.it) - per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito [www.shop.ipzs.it](http://www.shop.ipzs.it)

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 500 unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

Numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: [informazioni@ipzs.it](mailto:informazioni@ipzs.it)

Internet: [www.shop.ipzs.it/contact](http://www.shop.ipzs.it/contact)

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio*, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 58,28;

da 100 a 499 unità euro 53,69;

da 500 unità euro 51,39.

## Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

*Il direttore generale  
del Tesoro*  
BARBIERI HERMITTE

23A01858

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 marzo 2023.

**Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2022 dagli enti locali.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;



Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46-*bis*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del Fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2022;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2022 dagli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del modello di certificato*

1. È approvato l'allegato modello di certificato, che costituisce parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2022 dagli enti locali, come previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

*Termine di presentazione del certificato*


1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle Prefetture-UTG competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2023, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2023

*Il Capo del Dipartimento  
per gli affari interni  
e territoriali*  
SGARAGLIA

*Il Ragioniere generale  
dello Stato*  
MAZZOTTA



**CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2022**

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE										
PAG.	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> C	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
TIPO	<input type="text" value="FRONT"/>	<input type="checkbox"/> AP												
		<input type="checkbox"/> CM												

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>(Sig. .... )</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>BOLLO DELL'ENTE</p> </div>
---	--

LUOGO \_\_\_\_\_ DATA 

--	--	--	--	--	--

**SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA**

PREFETTURA DI ..... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da ..... a ..... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

<p>IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE</p> <p>(Sig. .... )</p>	<p>IL PREFETTO</p> <p>(Sig. .... )</p>
---	--



**MUTUI CONTRATTI NEL 2022 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.  
E DAL CREDITO SPORTIVO  
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)**

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE								
PAG.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> C	<input style="width: 50px;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td></tr></table>								
TIPO	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> AP										
		<input type="checkbox"/> CM										

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27
d) OGGETTO DEL MUTUO				CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)				
d)	6	7	8	27
				30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)				
d)	6	7	8	27
				30





MUTUI CONTRATTI NEL 2022 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.  
E DAL CREDITO SPORTIVO  
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE				
PAG.	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> C	<input style="width: 50%;" type="text"/>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>				
TIPO	<input type="checkbox"/> MS2	<input type="checkbox"/> AP						
		<input type="checkbox"/> CM						

VALORI ESPRESSE IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)	6	7	8	30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)	6	7	8	30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c)	6	7	8	27
d)	6	7	8	30




MUTUI CONTRATTI NEL 2022 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.  
E DAL CREDITO SPORTIVO  
(MUTUI PLURIMI E DETTAGLIO)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE										
PAG.	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>										
TIPO	<input type="text"/> MP1	<input type="text"/> AP												
		<input type="text"/> CM												

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a)	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> 2	<input type="text"/> 21	
b)	<input type="text"/> 3	9999	<input type="text"/> 4	
c)	<input type="text"/> 6	<input type="text"/> 7	<input type="text"/> 8	
QUOTA	<input type="text"/> 1		<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 24
	<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 25	<input type="text"/> 26
d)			<input type="text"/> 27	<input type="text"/> 30
QUOTA	<input type="text"/> 1		<input type="text"/> 21	<input type="text"/> 24
	<input type="text"/> 3		<input type="text"/> 25	<input type="text"/> 26
d)			<input type="text"/> 27	<input type="text"/> 30



MUTUI CONTRATTI NEL 2022 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.  
E DAL CREDITO SPORTIVO  
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE		TIPO ENTE		PROV.		CODICE ENTE	
PAG.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
			<input type="text"/> AP					
TIPO	<input type="text" value="MP2"/>		<input type="text"/> CM					

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
	d)	27	30





## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° giugno 2022.

**Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.** (Decreto n. 554/2022)

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decretolegge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 - Classe delle lauree magistrali in psicologia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle

lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 - Classe delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7, comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica italiana 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice;

Visto il decreto del segretario generale n. 1678 del 26 ottobre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 67 del 24 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 - Classe delle lauree magistrali in psicologia;

Vista la nota del segretario generale prot. n. 2037 del 26 gennaio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;

Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;

Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;

Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale;


Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Decreta:

Art. 1.

#### *Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo*

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163, coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.



## Art. 2.

*Prova orale abilitante*

1. La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

2. Le sessioni dell'esame di Stato di cui al presente decreto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 163 del 2021.

3. Possono accedere alla prova orale abilitante coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di laurea specialistica classe 58/S in base l'ordinamento previgente o il titolo di laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

4. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

5. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

6. Ai fini dell'ammissione alla prova orale, il tirocinio ha validità temporale ai sensi dell'art. 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Decorso il termine della validità temporale del tirocinio di cui al presente comma, il laureato si abilita previo superamento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica valutativa disciplinata con il decreto adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163.

7. Per l'accesso alle prove di cui al presente decreto, si applica la tassa di ammissione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957. Per il compenso spettante ai commissari si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999.

## Art. 3.

*Commissione giudicatrice*

1. La Commissione giudicatrice della prova orale abilitante è composta, in forma paritetica, da due professori di discipline psicologiche, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'università sede d'esame e da due membri designati dall'Ordine territoriale fra professionisti con almeno cinque anni di esperienza.

2. La Commissione è costituita con decreto rettorale e rimane in carica per la durata di un anno accademico.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2022

*Il Ministro:* MESSA

*Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1819*

23A01955

DECRETO 5 agosto 2022.


**Rettifica del decreto 1° giugno 2022, concernente: «Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo – Attuazione articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163». (Decreto n. 1019/2022)**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;



Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 Classe delle lauree magistrali in psicologia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2007, n. 155, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche;

Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» e in particolare l'art. 7, comma 2, a tenore del quale «Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;

Visto il decreto del segretario generale del 26 ottobre 2020 (prot. n. 1678), come modificato dal decreto del segretario generale del 24 gennaio 2022 (prot. n. 67), di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-51 Classe delle lauree magistrali in psicologia;

Vista la nota del segretario generale del 26 gennaio 2022 (prot. n. 2037) con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;

Tenuto conto di quanto previsto nelle ordinanze ministeriali di indizione della I e della II sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554), in materia di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163;

Vista la nota del 13 luglio 2022 (prot. 2200295), con cui il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi ha sottolineato che «con riferimento alla durata della validità dei tirocini di abilitazione, la problematica nasce dal combinato disposto del decreto ministeriale del 6 giugno 2022 n. 554, art. 2, comma 6 e dell'art. 6, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Quest'ultimo, infatti, non si applica alle professioni sanitarie così come chiarito al comma 4, art. 6, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 e che a sua volta rinvia al disposto *ex art.* 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (conversione in legge n. 27/2012)»;

Vista la nota del 15 luglio 2022 (prot. 17353), con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto al Ministero della salute, in qualità di Dicastero vigilante sull'ordine, di esprimere il proprio avviso in merito alla tematica evidenziata dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

Vista la nota del 20 luglio 2022 (prot. 39647) del Ministero della salute, con cui si evidenzia che «già l'art. 24-*sexies* del decreto-legge n. 248/2007, che ha emendato l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989 n. 56, aveva stabilito il passaggio dell'alta vigilanza sull'ordine degli psicologi dal Ministero della giustizia a quello della salute»;

Ritenuto di dover rettificare il richiamato decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554), prevedendo l'espunzione della disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2022 (prot. n. 554) è rettificato con riguardo all'art. 2, comma 6, che viene espunto dal testo del suddetto decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 5 agosto 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2493

23A01956



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Omega 3 Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 205/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la clas-

sificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;


Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;





Vista la determina AIFA n. 1004 del 30 agosto 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 218 dell'11 settembre 2021, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi);

Vista la domanda presentata in data 10 gennaio 2023 con la quale la società Mylan S.p.a ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi);

Vista la delibera n. 6 del 22 febbraio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale OMEGA 3 MYLAN (omega-3-trigliceridi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 048819027 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 8,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,36.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01789


DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rocuronio B. Braun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 214/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;



Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 5/2020 del 2 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2020, con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rocuronio B. Braun» (rocuronio bromuro) relativamente alla confezione avente il codice A.I.C. n. 039052042;

Vista la domanda presentata in data 19 dicembre 2022, con la quale la società B. Braun Melsungen AG ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Rocuronio B. Braun» (rocuronio bromuro);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 e 8-10 febbraio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ROCURONIO B. BRAUN (rocuronio bromuro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:


«10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 20 fiale in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 039052042 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rocuronio B. Braun» (rocuronio bromuro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).



## Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01790

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nimodipina Altan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 215/2023).

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera

e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;


Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 687/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 152 del 28 gennaio 2021, con la quale la Società Altan Pharma Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina Altan» (nimodipina);

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2022, con la quale la Società Altan Pharma Limited ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Nimodipina Altan» (nimodipina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 e 8-10 febbraio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;



Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale NIMODIPINA ALTAN (nimodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,2 mg/ml soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049237023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0,2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 049237011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nimodipina Altan» (nimodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01791

DETERMINA 13 marzo 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ganirelix Gedeon Richter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 216/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;



Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a*) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 175 del 12 ottobre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2022, con la quale la società Gedeon Richter PLC ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ganirelix Gedeon Richter» (ganirelix);

Vista la domanda presentata in data 22 dicembre 2022, con la quale la società Gedeon Richter PLC ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C del medicinale «Ganirelix Gedeon Richter» (ganirelix);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6, 8, 9, 10 febbraio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale GANIRELIX GEDEON RICHTER (ganirelix) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,25 mg» 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 050225010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C;

«0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo siringa preriempita vetro 0,25 mg» 6 siringhe preriempite - A.I.C. n. 050225022 (in base 10) - classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ganirelix Gedeon Richter» (ganirelix) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti esperti nel trattamento dell'infertilità (RRL).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 13 marzo 2023

*Il dirigente:* TROTTA

23A01792

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di metformina cloridrato, «Metformal».

*Estratto determina AAM/PPA n. 193/2023 del 15 marzo 2023*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale METFORAL:

tipo II, C.I.4) - aggiornamento degli stampati in accordo alla procedura PSUSA/00002001/201504;

si modifica il paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la sezione corrispondente del foglio illustrativo per inserimento dell'interazione «metformina con trasportatori OCT1 e OCT2», con revisione da parte dell'ufficio;

si apportano modifiche formali e di adeguamento alla versione corrente del QRD *template*, con impatto sui paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9 e 6.5 del RCP e sezioni corrispondenti del foglio illustrativo e alle etichette.

Confezioni e A.I.C. n.:

019449014 - «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse;

019449038 - «850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.


Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., codice fiscale 00678100504, con sede legale e domicilio fiscale in via Livornese n. 897 - 56122 Pisa - Italia.

Codice pratica: VN2/2022/280.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01797

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di etoricoxib, «Arcoxia».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 201/2023 del 15 marzo 2023*

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/65.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MSD Italia S.r.l., codice fiscale 00422760587, con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, Italia (IT):

medicinale: ARCOXIA;

numeri A.I.C. e confezioni:

035820442 - «30 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;  
 035820430 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;  
 035820568 - «30 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;  
 035820012 - «60 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/AL;  
 035820024 - «60 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/AL;  
 035820036 - «60 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;  
 035820048 - «60 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;  
 035820051 - «60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;  
 035820063 - «60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;  
 035820075 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;  
 035820087 - «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;  
 035820099 - «60 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;  
 035820101 - «60 mg compresse rivestite con film» 98 (2×49) compresse in blister AL/AL;  
 035820570 - «60 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;  
 035820113 - «60 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;  
 035820125 - «60 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820137 - «60 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820149 - «60 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

035820152 - «90 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/AL;  
 035820164 - «90 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/AL;  
 035820176 - «90 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;  
 035820188 - «90 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;  
 035820190 - «90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;  
 035820202 - «90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;  
 035820214 - «90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;  
 035820226 - «90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;  
 035820238 - «90 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;  
 035820240 - «90 mg compresse rivestite con film» 98 (2×49) compresse in blister AL/AL;  
 035820253 - «90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;  
 035820265 - «90 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820277 - «90 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820289 - «90 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;  
 035820291 - «120 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/AL;  
 035820303 - «120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister AL/AL;  
 035820315 - «120 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;  
 035820327 - «120 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;  
 035820339 - «120 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;  
 035820341 - «120 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;  
 035820354 - «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;  
 035820366 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;  
 035820378 - «120 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;  
 035820380 - «120 mg compresse rivestite con film» 98 (2×49) compresse in blister AL/AL;  
 035820392 - «120 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;  
 035820404 - «120 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820416 - «120 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister AL/AL;  
 035820428 - «120 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE,  
 alla società Organon Italia S.r.l., codice fiscale 03296950151, con sede legale e domicilio fiscale in piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma, Italia.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01798

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mebendazolo, «Vermox».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 205/2023 del 15 marzo 2023*

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale VERMOX - A.I.C. n. 023821 per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 023821010 - «100 mg compresse» 6 compresse;

A.I.C. n. 023821022 - «20 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 023821034 - «500 mg compresse» 30 compresse.

una variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento stampati in merito alla modalità di somministrazione delle compresse da 500 mg nei pazienti con difficoltà di deglutizione (VN2-2021-218).

una variazione di TIPO IB, C.I.3.z: aggiornamento stampati a seguito della procedura di *Paediatric Work-Sharing* DE/W/0103/pdWS/001 (N1B-2021-62).

Si autorizza di conseguenza la modifica dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.4 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed ai corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo:

aggiornamento stampati in merito alla modalità di somministrazione delle compresse da 500 mg nei pazienti con difficoltà di deglutizione;

aggiunta di raccomandazioni sull'uso della sospensione orale nei pazienti pediatrici;

aggiunta di raccomandazioni sull'uso nella popolazione pediatrica per le indicazioni strongiloidiasi, teniasi, trichinosi ed echinococcosi;

aggiunta della raccomandazione (ed informazioni correlate) che «Vermox» non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore ad un anno.

Titolare A.I.C. Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale n. 00962280590)

Codice pratica: VN2/2021/218, N1B/2021/62

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01799

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost, «Travoprost Teva».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 206/2023 del 15 marzo 2023*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni grouping, approvate dallo stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale TRAVOPROST TEVA:

tipo II, B.II.b.1z) - aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

tipo IAIN, B.II.b.1a) - aggiunta di un nuovo sito di confezionamento secondario;

tipo IAIN, B.II.b.2c)2 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito; sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; compresi il controllo dei lotti/le prove:

aggiunta del sito di rilascio lotti Jadran-Galenski Laboratorij, con sede in d.d. Svilno 20, Rijeka 51000 Croatia, compreso il controllo o testing, del prodotto «Travoprost Teva»;

tipo II, B.II.b.4d) - modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito;

tipo IB, B.II.a.3b)6 - sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile:

sostituzione dell'eccipiente «acqua per preparazioni iniettabili» con l'eccipiente «acqua purificata»;

tipo IB, B.II.d.2d) - aggiunta di una procedura di prova del prodotto finito.

Confezioni A.I.C. n.:

042251013 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Pp da 2,5 ml con contagocce In Ldpe;

042251025 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in Pp da 2,5 ml con contagocce In Ldpe;

042251037 - «40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in Pp da 2,5 ml con contagocce In Ldpe.

Si modificano gli stampati, in seguito alle sopra descritte variazioni, par. 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; par. 6 del foglio illustrativo; par. 3 delle etichette.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in via piazzale Cadorna, 4, 20123 Milano, Italia.

Numero procedura: NL/H/2577/001/II/010/G.

Codice pratica: VC2/2018/420.



*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A01800****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simeticone, «Mylicongas».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 207/2023 del 15 marzo 2023*

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale MYLICONGAS (A.I.C. n. 038140) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 038140012 - «40 mg compresse masticabili» 50 compresse.

1 variazione di Tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto (paragrafi 4.3, 4.4 e 4.6) e del foglio illustrativo (paragrafi 2 e 3), per adeguamento al CCDS (v.2) e all'ultima versione del QRD *Template*.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580).

Codice pratica: VN2/2022/259.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione

giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A01801****Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lattulosio, «Normase».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 209/2023 del 15 marzo 2023*

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale NORMASE (A.I.C. n. 029144) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. 029144019 - «66,7 g/100 ml sciroppo», flacone in PET da 200 ml con bicchiere dosatore.

1 variazione di tipo II, C.I.4: *Safety, Efficacy, Pharmacovigilance Changes - Human and Veterinary Medicinal Products - Change(s) in the Summary of Product Characteristics, Labelling or Package Leaflet due to new quality, preclinical, clinical or pharmacovigilance data;*

1 variazione di tipo II, C.I.4: *Safety, Efficacy, Pharmacovigilance Changes - Human and Veterinary Medicinal Products.*

Si approva la modifica ai paragrafi n. 4.2 e n. 4.8 del R.C.P. e di conseguenza ai paragrafi n. 3 e n. 4 del F.I:

paragrafo 4.2:

eliminazione della distinzione tra dose iniziale e di mantenimento in linea con l'indicazione terapeutica autorizzata (trattamento di breve durata della stipsi occasionale);

aggiornamento dello schema posologico pediatrico in analogia con altri medicinali a base di lattulosio presenti sul mercato;

paragrafo 4.8:

gli effetti indesiderati sono stati classificati per organi e sistemi secondo MedDRA.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., (codice fiscale 01286700487).

Codice pratica: VN2/2022/179.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende





avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **23A01802**

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simeticone, «Mylicon».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 210/2023 del 15 marzo 2023*

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale MYLICON (A.I.C. n. 020708) per la descritta confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 020708069 - «bambini, gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto (paragrafi 4.3, 4.4, 4.6) e del foglio illustrativo (paragrafi 2 e 3), per l'adeguamento al CCDS (v.2) e all'ultima versione del QRD Template.

Si approva altresì la modifica *standard terms* come di seguito specificata:

da:

A.I.C.: 020708069 - «bambini, gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

a:

A.I.C.: 020708069 - «bambini 66,6 mg gocce orali, soluzione» flacone 30 ml.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a. (codice fiscale 00407560580).

Codice pratica: VN2/2022/258.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

#### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **23A01803**

#### **Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.**

*Estratto determina di decadenza IP n. 150 del 9 marzo 2023*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di cui la società New Pharmashop S.r.l. risulta titolare, di seguito riportate, sono decadute per mancato rinnovo:

Medicinale	Descrizione della confezione	A.I.C.	Conf.	Registr.ne
FLUIMUCIL	«300mg/3ml soluzione per nebulizzatore» 10 fiale da 3 ml	045463	015	16 gennaio 2018
HALCION	«250 microgrammi compresse» 20 compresse	045328	010	7 agosto 2017
HALCION	«125 microgrammi compresse» 20 compresse	045328	022	7 agosto 2017
PANTORC	14 compresse gastro-resistenti da 40 mg in blister al/al	043320	047	18 luglio 2017
PANTORC	14 compresse gastro-resistenti da 20 mg blister	043320	050	12 settembre 2017

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Le autorizzazioni all'importazione parallela delle confezioni riportate nell'elenco allegato si considerano decadute, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **23A01861**

#### **Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».**

*Estratto determina di decadenza IP n. 151 del 9 marzo 2023*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di cui la società GMM Farma S.r.l. risulta titolare, di seguito riportate, sono decadute per mancato rinnovo:



Medicinale	Descrizione della confezione	A.I.C.	Conf.	Registrazione
AUGMENTIN	«875mg/125mg compresse rivestite con film» 12 compresse	042856	068	25 agosto 2017

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le autorizzazioni all'importazione parallela delle confezioni riportate nell'elenco allegato si considerano decadute, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A01862**

## MINISTERO DELLA CULTURA

### Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - Disciplina assegnazione risorse anno 2023.


Sul sito [biblioteche.cultura.gov.it/](http://biblioteche.cultura.gov.it/) della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 212 del 20 marzo 2022 recante «Disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2023» a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 (mezzogiorno) del 31 marzo 2023 alle ore 12,00 (mezzogiorno) del 2 maggio 2023, secondo le modalità previste dal decreto.

**23A01863**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-072) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 3 2 5 \*

€ 1,00

